

Decisione n. 2 del 7 gennaio 2022

OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) - Comune di (OMISSIS) – (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202115200).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

VISTA la nota del 19/12/2021 trasmessa via pec in pari data ed acquisita da questo Ufficio al numero di protocollo n. 2130 del 20/12/2021, con la quale la Signora (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso espresso da parte del Comune di (OMISSIS) e da parte del (OMISSIS) alle proprie richieste volte ad ottenere le comunicazioni inerenti lo scavo al bordo della strada pubblica asfaltata per installazione di condotta fondiaria in adiacenza al terreno di proprietà dell'istante in Via (OMISSIS);

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante al Comune di (OMISSIS) e al (OMISSIS);

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

VISTA la nota prot. 14132 del 10/11/2021 con la quale il Comune di (OMISSIS) ha riscontrato la richiesta di accesso comunicando che agli atti del Comune non risultano acquisite richieste di autorizzazione alla manomissione della sede stradale di Via (OMISSIS), finalizzate alla posa di condotte interrate;



Il Difensore Civico

VISTA la nota prot. 13964 del 9/11/2021 con la quale il (OMISSIS) ha riscontrato la richiesta di accesso fornendo i dettagli dell'intervento effettuato;

CONSIDERATO che entrambe le note costituiscono i provvedimenti con i quali ciascun destinatario della richiesta di accesso ha formalizzato le proprie conclusioni in merito;

ACCERTATO CHE la richiesta di riesame è pervenuta oltre i termini prescritti dalla legge ed è, pertanto, inammissibile;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata da (OMISSIS) volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) e da (OMISSIS) la documentazione indicata in premessa, è inammissibile in quanto presentata oltre il termine di 30 giorni prescritto dalla legge;
- la presente Decisione è comunicata all'istante, al Comune di (OMISSIS) e al (OMISSIS)

Il Difensore Civico Regionale
(Avv. Giandonato Morra)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.